

rate, ai mutui contratti nel periodo tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1997”.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17.

35. 31. (ex 36. 59). Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1999, i contribuenti possono scegliere di destinare la quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, a favore dei rispettivi comuni di residenza, che la utilizzano senza vincoli di destinazione. Il gettito derivante da tale destinazione non comporta alcuna riduzione dei trasferimenti a parte dello Stato.

35. 32. (ex 36. 33). Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

Sopprimere il comma 6.

***35. 33.** (ex 36. 104). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 6.

***35. 34.** (ex 36. 129). Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al fine di anticipare la disponibilità delle assegnazioni di complessivi 675 miliardi per gli anni dal 1999 al 2007 di cui all'articolo 12, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzato un prelievo di pari importo, da versare in uno specifico conto corrente di tesoreria, a carico delle disponibilità per interventi per le esportazioni e l'internazionalizzazione nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di

cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Tale prelievo verrà restituito al conto corrente di tesoreria relativo agli interventi per le esportazioni, all'atto del versamento delle assegnazioni di cui all'articolo 12 comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

35. 35. (ex 36. 75). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6-bis. Al fine di anticipare la disponibilità delle assegnazioni di complessivi 675 miliardi per gli anni dal 1999 al 2007 di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzato un prelievo di pari importo, da versare in uno specifico conto corrente di tesoreria, a carico delle disponibilità per interventi per le esportazioni e l'internazionalizzazione nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Tale prelievo verrà restituito al conto corrente di tesoreria relativo agli interventi per le esportazioni, all'atto del versamento delle assegnazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6-ter. Per le imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3 lettere a) e c) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale, le agevolazioni sulle operazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, possono essere concesse, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla vigente normativa, in una o più delle forme tecniche indicate nell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

35. 43. (ex 36. 22). Pistone.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

35. 36. Malavenda.

Al comma 6 sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: Al fine di anticipare la disponibilità delle assegnazioni di complessivi 675 miliardi per gli anni dal 1999 al 2007 di cui all'articolo 12, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzato un prelievo di pari importo, da versare in uno specifico conto corrente di tesoreria, a carico delle disponibilità per interventi per le esportazioni e l'internazionalizzazione nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Tale prelievo verrà restituito al conto corrente di tesoreria relativo agli interventi per le esportazioni, all'atto del versamento delle assegnazioni di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

35. 37. (ex 36. 138). Marzano, Contento, Bono, Armani, Peretti, Possa, Masiero.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: per esigenza di cassa del settore interno,

35. 44. Malavenda.

Al comma 6, cancellare le parole: rilevate al 31 dicembre 1998; *sostituire le parole:* fino a complessive con *le seguenti:* dell'importo di; *sopprimere le seguenti:* fino a lire 675 miliardi.

35. 140. Governo.

Al comma 6 sopprimere le parole: e a favore della quota di disponibilità relativa all'interno.

35. 45. Malavenda.

Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrono le parole: 675 miliardi con *le seguenti:* 250 miliardi.

35. 38. (ex 36. 130). Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

35. 39. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

35. 40. Malavenda.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 24 marzo 1997, è autorizzata la pesa di lire 2 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni.

35. 70. La Commissione.

Sopprimere il comma 7.

35. 41. (ex 36. 107). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 7 dopo le parole: pubbliche amministrazioni *aggiungere le parole:* prima del 31 dicembre 1991 viene inquadrato nelle amministrazioni nelle quali presta servizio.

35. 42. (ex 36. 115). Bampo.

Sopprimere il comma 9.

* **35. 46.** (ex 36. 44). Bosco, Chincarini, Ciapusci, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 9.

* **35. 47.** (ex 36. 110). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'Autorità delle comunicazioni individua le tariffe annue d'accesso privilegiato per promuovere l'uso e l'interconnessione a reti telematiche del sistema scolastico ed universitario pubblico.

35. 57. (ex 36. 141). Bonato, Boghetta.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Ai fini dell'attuazione del primo comma dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, ferma restando la normativa nazionale e comunitaria che regola l'interconnessione tra reti, l'Autorità competente determina la tariffa massima, su base annuale o per congrue frazioni di anno in rapporto alle esigenze di mercato delle telecomunicazioni per la connessione ad un fornitore di accesso ad Internet. La tariffa è determinata in modo da consentire agli utenti un tempo di connessione giornaliera con i soggetti autorizzati all'esercizio delle reti non inferiore alle quattro ore nell'ambito di fasce proposte dai soggetti fornitori di telecomunicazioni e approvate dall'Autorità medesima.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

35. 48. (ex 36. 64). Bosco, Chincarini, Ciapusci, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sul territorio nazionale dovrà garantire per l'utenza domestica l'accesso ad Internet su tutto il territorio nazionale al costo di una telefonata urbana senza applicazione del Tariffa Urbana a Tempo. L'organismo incaricato di fornire il servizio universale dovrà garantire, su richiesta del fornitore di servizi di accesso alla rete Internet, l'applicazione ai numeri utilizzati per i sistemi di accoglienza, della tariffa speciale per l'accesso ad Internet

dell'utenza privata. L'Autorità determina con proprio provvedimento in attuazione dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, la tariffa massima di collegamento per congrue frazioni di tempo non inferiori a quattro ore continuative.

35. 49. (ex 36. 78). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato Internet, gli organismi di telecomunicazioni titolari di concessione o di licenza per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico fissano, previa comunicazione con almeno trenta giorni di anticipo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, regimi di riduzione delle condizioni economiche di offerta al pubblico per i collegamenti tra gli abbonati ed i Point Of Presence (POP) degli Internet Provider autorizzati ai sensi del decreto n. 420 del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1995. Le predette condizioni economiche vengono determinate tenendo conto delle esigenze degli abbonati in termini di connessioni giornaliere, con i POP degli Internet Provider, in predeterminate fasce orarie.

35. 50. (ex 36. 31). Albanese.

Al comma 9 aggiungere infine le parole: al costo di uno scatto ogni ora di collegamento.

35. 51. (ex 36. 108). Gasparri, Armani.

Al comma 9 aggiungere in fine al seguente periodo: L'Autorità competente predisporre idonee misure agevolative per consentire il libero accesso ad *Internet* ad enti ed associazioni a carattere culturale od operanti nel settore della formazione e della divulgazione scientifica, ad associazioni di diverso indirizzo a carattere non

lucrativo, nonché a studenti e docenti di istituti medi superiori ed universitari o altri ad essi parificati.

35. 52. Malavenda.

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: Tali provvedimenti sono predisposti convenientemente con l'obiettivo di garantire l'accesso ad *Internet* a tutte le fasce reddituali, in modo libero e tale da consentire l'espletamento eguale dei diritti costituzionali di espressione e comunicazione.

35. 53. Malavenda.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni determina le tariffe in ambito urbano e interurbano delle telecomunicazioni in modo da agevolare la diffusione di *Internet*. L'Autorità individua gli schemi tariffari che favoriscano, per l'utenza residenziale, un uso prolungato della rete.

35. 71. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

"9-bis. A saldo della situazione debitoria e creditoria per il periodo 1997-1998, derivante dalla applicazione delle disposizioni legislative considerate dall'apposita commissione Stato-regione istituita con decreto del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali del 17 maggio 1997, è attribuita alla regione Sicilia la somma forfettaria di lire 936 miliardi da erogare in ragione di lire 312 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001".

"9-ter. Le somme di cui al comma *9-bis* sono corrisposte annualmente alla regione Siciliana, tramite regolazione contabile delle entrate erariali. A tal fine nel bilancio

di previsione per l'anno 1999 l'unità previsionale 3.12.21. è incrementata della somma corrispondente per la destinazione di cui al capitolo n. 4534. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apporrate le necessarie variazioni".

Conseguentemente, alla tabella A, ddl 5266 (legge finanziaria), Ministero del tesoro - Presidenza del Consiglio modificare:

1999: - 624 miliardi;

2000: - 468 miliardi;

2001: - 312 miliardi;

35. 54. (ex 36. 25). Lo Presti, Bono.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

"9-bis. A saldo della situazione debitoria e creditoria per il periodo 1997-1998, derivante dalla applicazione delle disposizioni legislative considerate dall'apposita commissione Stato-regione istituita con decreto del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali del 17 maggio 1997, è attribuita alla regione Sicilia la somma forfettaria di lire 936 miliardi da erogare in ragione di lire 312 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001". La regione destina la somma a spese di investimento nelle materie di propria competenza per finalità dirette a colmare il divario infrastrutturale dell'isola, a stimolare gli investimenti privati nel campo dell'industria e dei servizi, ad indurre dinamiche occupazionali stabili e durevoli".

"9-ter. le somme di cui al comma *9-bis* sono corrisposte annualmente alla regione Sicilia, tramite regolazione contabile delle entrate erariali. A tal fine nel bilancio di previsione per l'anno 1999 l'unità previsionale 3.12.21. è incrementata della somma corrispondente per la destinazione di cui al capitolo n. 4534. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apporrate le necessarie variazioni".

Conseguentemente, alla tabella A, ddl 5266 (legge finanziaria), Ministero del tesoro - Presidenza del Consiglio modificare:

1999: - 624 miliardi;

2000: - 468 miliardi;

2001: - 312 miliardi;

35. 55. (ex 36. 26). Lo Presti, Bono.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. L'Autorità delle comunicazioni individua le tariffe annue d'accesso privilegiato per promuovere l'uso e l'interconnessione a reti telematiche del sistema della ricerca pubblica e dei centri di ricerca pubblica e dei centri di ricerca ad esso collegati.

35. 56. (ex 36. 142). Bonato, Boghetta.

Sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

35. 58. (ex 36. 69). Caparini, Bosco, Chincarini, Ciapusci, Covre, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo, Roscia.

Sopprimere il comma 11.

35. 59. (ex 36. 111). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 12.

35. 60. Malavenda.

Al comma 12, sopprimere il primo periodo.

35. 61. Malavenda.

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

35. 62. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. Il comma 3, dell'articolo 14, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 è soppresso.

35. 63. (ex 36. 121). Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è abrogato.

* **35. 64** (ex 36. 21). Piccolo, Benvenuto, Repetto, Gatto, Gambale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è abrogato.

* **35. 65** (ex 36. 114). Mazzocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è abrogato.

* **35. 66** (ex 36. 9). Bicocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è abrogato.

* **35. 67** (ex 36. 136). Cicu, Massidda.

All'articolo 35, aggiungere in fine il seguente comma:

12-bis. Tra gli enti di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994 n. 86 e successive modificazioni, autorizzati ad apportare ai fondi chiusi immobiliari e

diritti reali su immobili sono comprese le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

35. 141. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche e integrazioni vanno interpretate nel senso che sono ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative di ristrutturazione anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri editi dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito.

35. 80. Governo.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA**

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica so-

luzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA
NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA**

Consequentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

**Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

Consequentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Consequentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

Consequentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione

della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(*Disposizioni in materia di IVA*).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 900 miliardi;

2000: — 900 miliardi;

2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccari-

fero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: - 100 miliardi;

2000: - 100 miliardi;

2001: - 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: - 400 miliardi;

2000: - 300 miliardi;

2001: - 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

(A.C. 5267 - sezione 14)

**ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 36.

(Destinazione del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge n. 449 del 1997).

1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e destinate, anche in un'unica soluzione, alla gestione speciale di cui all'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per concorrere alla copertura degli impegni pregressi del Fondo nazionale di garanzia, secondo il piano di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento adottato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 giugno 1998, n. 238.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 36.

Sopprimerlo

36. 1. Malavenda

(A.C. 5267 - sezione 15)

**ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

CAPO V

**DISPOSIZIONI PER FAVORIRE
E SOSTENERE LO SVILUPPO**

ART. 37.

(Programmi di tutela ambientale).

1. Per il finanziamento dei programmi di tutela ambientale di cui all'articolo 73

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui alla deliberazione del CIPE in data 3 dicembre 1997, attuativi degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successivamente modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si provvede a norma dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

Sopprimerlo.

***37. 1.** (ex 37. 2, 37. 19, 37.20, 37.21) .
Mazzocchi, Pezzoli, Fei, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Pampo.

Sopprimerlo.

***37. 2.** (ex 37. 4.) Stradella, Radice.

Sopprimerlo.

***37. 3.** (ex 37. 14.) Ciapusci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: del programma nazionale di bonifica *fino a:* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

37. 7. (ex 37. 5). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: dei programmi di competenza del Ministero dell'ambiente *fino a:* di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

37. 8. (ex 37. 6). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento *fino a:* di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

37. 9. (ex 37. 7). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento *fino a:* dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344.

37. 10. (ex 37. 8). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: programmi regionali di tutela ambientale *aggiungere le seguenti:* , in misura non inferiore al 60 per cento del totale delle risorse disponibili.

37. 11. (ex 37. 9). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 30 agosto.

37. 12. Malavenda.

Seguono altri 194 emendamenti recanti diverse date.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 1° febbraio.

37. 13. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui detti programmi non sono realizzati per acclarata inadempienza delle singole regioni, il Ministro dell'ambiente provvede a diffidare la regione interessata ad adempiere a quanto di sua competenza entro giorni 30 dalla diffida ministeriale. Nel caso continuasse, trascorsi trenta giorni, a persistere lo stato di inadempienza il Ministro nomina un commissario al quale conferisce i poteri sostitutivi del caso.

37. 14. (ex 37. 13). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

(A.C. 5267 – sezione 16)

**ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 38.

*(Rifinanziamento programmi
di investimento).*

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono rinfanziate le seguenti leggi:

a) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati ulte-

riori limiti di impegno ventennali di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001;

b) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 30 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori;

c) per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è autorizzata la spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1.300 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2001;

d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di lire 100 miliardi dall'anno 1999, di lire 150 miliardi dall'anno 2000 e di lire 200 miliardi dall'anno 2001;

e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 108,8 miliardi dall'anno 1999 e di lire 82,1 miliardi dall'anno 2000;

f) per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo priorità stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1999 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. I mutui eventualmente non contratti in tale anno possono esserlo nell'anno successivo. Per far fronte al relativo onere per capitale ed interessi è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi dall'anno 2000;

g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con priorità relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Marostica (Vicenza) all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano Treviso (Treviso). L'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad affidare in concessione la costruzione e l'esercizio della predetta autostrada nonché la realizzazione e la gestione dei servizi connessi; il progetto deve prevedere il massimo riutilizzo dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati;

h) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 24 miliardi dall'anno 1999, di lire 50 miliardi dall'anno 2000 e di lire 26 miliardi dall'anno 2001;

i) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e dell'Irpinia colpite dagli eventi sismici del 1980-82, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concorrere con contributi di pari importo. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.

Sopprimere il comma 1.

38. 1. Malavenda.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999.